



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

RIPARTIZIONE PERSONALE II

Prot. nr. 2719

Pos. nr. 11 / 11

Trieste, 27 FEB. 1993

Ai Sigg.ri Capi

- Rip. III Studenti e Scuole
- Rip. Personale I
- Rip. Personale II
- Rip. Stipendi ed Assegni al Personale
- Rip. Affari Generali
- Centro Interdipartimentale di Servizi
"Centro di Calcolo"
- Direttore della Centrale Termica
- Rip. Economato
- Rip. Tecnica
- Direttore Dipartimento Biologia

Loro Sedi

Oggetto: Accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette copia dell'accordo inerente l'oggetto nonchè copia del D.R. n. 184/AG dd. 27.2.1993.

Cordiali saluti.

IL RETTORE

DT/sc



N. 184 / A9

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

VISTA la Legge 12.6.1990, n. 146;
VISTO il DPR n. 319 del 3.8.1990, in particolare gli artt. 3 e 4;
VISTO l'accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dalle Delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale in data 27.1.1993;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione al provvedimento;

D E C R E T A

Di dare efficacia immediata all'accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, sottoscritto dalla Parte Pubblica e dalla Parte Sindacale in data 27.1.1993.

Trieste, 27 FEB. 1993

IL RETTORE



DT/sc



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

NEGOZIAZIONE DECENTRATA

D.P.R. 319\1990

In data **27 GEN. 1993** presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste, le delegazioni di Parte Pubblica e di Parte Sindacale si sono riunite per procedere alla formale sottoscrizione dell'allegato accordo inerente l'individuazione delle prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, in attuazione della L. 12\6\1990, n. 146 e del D.P.R. 3\8\1990 n. 319.

PARTE SINDACALE

PARTE PUBBLICA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE
OO.SS. CGIL - CISL - UIL - CISAPUNI - CISNAL PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E
CONTINGENTI DI PERSONALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
12\6\1990, N. 146 E DEL D.P.R. 3.8.1990, N. 319

Premesso che il rispetto dei diritti degli utenti e dei lavoratori hanno pari dignità, che tale rispetto va ricercato con criteri di equità che assicurino all'utenza i diritti tutelati dalla Costituzione e garantiscano nel contempo ai lavoratori l'esercizio del diritto di sciopero in quanto anch'esso costituzionalmente garantito, le Parti stabiliscono che:

Art. 1 (prestazioni indispensabili)

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al I comma dell'art. 3 del DPR n. 319 del 3.8.1990, le prestazioni indispensabili di cui dovrà essere assicurata la continuità presso questa Università, in occasione di scioperi, sono le seguenti:

- a) immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria, certificazioni per rinvio del servizio militare nei casi di documentata urgenza per scadenza dei termini;
- b) esami conclusivi dei cicli di istruzione;
- c) certificazioni per partecipazione a concorsi, nei casi di documentata urgenza per scadenza di termini;
- d) cura degli animali;
- e) sicurezza e funzionamento degli impianti termoelettrici e di emergenza necessari ad assicurare la continuità dei servizi essenziali;
- f) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi.

ART. 2 (immatricolazione, iscrizione, certificazioni rinvio servizio militare)

[Handwritten signatures and initials]



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Le Parti concordano che gli scopi, di cui alla Legge sulle norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, possano considerarsi raggiunti, garantendo il servizio di immatricolazione, iscrizione, rilascio di certificazioni per rinvio del servizio militare, nei casi di documentata urgenza, secondo standards ordinari nei seguenti periodi:

- a) 23 settembre - 1 ottobre;
- b) 20 ottobre - 5 novembre;
- c) 24 dicembre - 31 dicembre

La continuità delle prestazioni indispensabili sarà garantita con la presenza di dieci unità di cui:

- a) sei unità addette agli sportelli di Facoltà e Scuole;
- b) una unità di almeno V o VI livello addetta al servizio meccanografico;
- c) due unità di III o IV livello per i servizi generali;
- d) una unità di VI livello per il servizio studenti stranieri (1 agosto - 5 novembre)

ART. 3 (Esami conclusivi)

Le Parti convengono di attribuire il significato di "esami conclusivi" a:

- esami di laurea;
- esami finali di specializzazione;
- esami finali di diploma.

Al verificarsi di tali circostanze le Parti concordano di garantire l'accesso ai locali delle strutture interessate con la presenza del personale ritenuto di volta in volta strettamente necessario.

ART. 4 (certificazioni partecipazione concorsi)

Le Parti concordano che in caso di documentata urgenza per scadenza dei termini sarà garantita la consegna dei certificati per partecipazione a concorsi.

A tal fine il personale indispensabile viene determinato nel modo seguente:

- a) una unità afferente alla Ripartizione personale I;
- b) una unità afferente alla Ripartizione personale II;

M. P. G. A. S.
M. P. G. A. S.

R. P. G. A. S.
R. P. G. A. S.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

- c) una unità afferente alla Ripartizione affari generali;
- d) una unità afferente alla Ripartizione studenti - scuole.

ART. 5
(cura animali)

Dopo aver effettuato una indagine conoscitiva presso i responsabili delle strutture interessate, le Parti ravvisano la necessità di garantire la presenza di una unità di personale del Dipartimento di Biologia nel caso in cui lo sciopero abbia durata superiore alle 24 ore.

ART. 6
(sicurezza, funzionamento impianti termoelettrici)

Le Parti, premesso che le strutture interessate sono la Centrale termica ed il servizio elettrico della Ripartizione Tecnica, concordano di garantire la gestione e manutenzione degli impianti per quanto attiene la sicurezza degli stessi. Le Parti ravvisano inoltre la necessità di garantire il riscaldamento delle strutture i cui servizi sono individuati come "essenziali".

ART. 7
(pagamento stipendi)

Le Parti concordano che saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale della Ripartizione stipendi, ritenute, di volta in volta, strettamente indispensabili per far pervenire in tempo utile i mandati di pagamento alla Cassa di Risparmio, per la puntuale erogazione degli emolumenti. A tal fine, verrà esonerato, qualora necessario, anche il responsabile per la firma del mandato.

ART. 8
(Centro di calcolo)

Le parti concordano che saranno esonerate dallo sciopero le unità di personale ritenute di volta in volta strettamente necessarie in base alla specificità dei servizi essenziali da garantire in concomitanza con lo sciopero.

M. Valeri
Alban
+
Arbore
fol